



Originale

**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12**

---

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 – PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.

---

L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 19:00, in modalità di videoconferenza, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca
GARAVELLO Andrea	Consigliere Anziano
PEYRONEL Livio	Consigliere
BARALE dott. Andrea	Consigliere
MEYTRE dott.ssa Romina	Consigliera
GALLIANO Alessandra	Consigliera
COUTANDIN Daniele	Consigliere
GAYDOU Alberto	Consigliere
TRON Wilma	Consigliera
BERTALOTTO avv. Francesca	Consigliera
PERETTI Odilla	Consigliera
CHARRIER Walter	Consigliere
AIMONETTO geom. Valeria	Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: AIMONETTO geom. Valeria

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**N. 12 in data 28.06.2021**

**OGGETTO:** Tassa sui rifiuti (TARI) 2021 – Presa d’atto del Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe TARI.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**DATO ATTO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

**DATO ATTO**, quindi, che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

**DATO ATTO**, pertanto, che la disciplina della TARI prevede un quadro normativo in linea di continuità con le disposizioni previgenti;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**CONSIDERATO** che:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione

in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif) del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti ha approvato la deliberazione nr. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**RILEVATO** che a seguito della sopra richiamata deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif sono stati così modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF;

**TENUTO CONTO** che nel territorio del Bacino Pinerolese, di cui il Comune di Perosa Argentina è parte, le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dal Consorzio Acea Pinerolese il quale assolve, nelle more della piena attuazione delle legge riforma di cui alla legge regionale 18 gennaio 2018 n.1, aggiornata dalla Legge regionale 03/02/2021, n. 4 "Modifiche alla legge regionale 2018 n1" le funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; all'ETC sono attribuite altresì varie e articolate competenze come previsto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, come

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la redazione della relazione di accompagnamento al PEF;
- la validazione del PEF;
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione del PEF predisposto.

**RILEVATO** che la predisposizione del piano economico finanziario (PEF) avviene secondo un iter complesso, dal quale emerge, che la struttura del PEF dei 47 comuni, associati al bacino, è costituita dall'aggregazione dei PEF grezzi del gestore del servizio (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. che svolge i servizi di igiene urbana sul territorio pinerolese con affidamento in house da parte del Consorzio), del Consorzio ACEA Pinerolese quale ETC di riferimento e dei Comuni per la gestione, nel proprio ambito di competenza, della TARI ed i rapporti con l'utenza;

**VISTO** che con la deliberazione dell'assemblea consortile n. 7 del 11/6/2021, il Consorzio ACEA ha:

- approvato i documenti allegati alla deliberazione consortile stessa;

- preso atto del PEF grezzo proposto dal soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale che si attesta ad un valore complessivo di € 27.369.970,00 (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell'ETC, quale soggetto competente) e al netto dei costi dei Comuni e del Consorzio;
- validato i PEF riproposti dal Consorzio riparametrando i costi ed i ricavi del sistema impiantistico in base alle reali quantità di rifiuti urbani di provenienza dai 47 comuni del bacino pinerolese ed escludendo quota parte delle attività effettuate dal soggetto gestore che, secondo l'interpretazione del Consorzio, risulterebbero fuori perimetro di applicazione del MTR, come da metodologia ampiamente illustrata nelle premesse e nella Relazione illustrativa, alle quali si rimanda. Il valore così ricalcolato del PEF grezzo aziendale è pari a € 20.953.159,00, al lordo della quota di corrispettivi derivante dal CONAI e di altri ricavi comuni, pari ad euro 1.473.769,00 oltre la quota di CONAI e di altri ricavi spettanti al gestore per euro 562.938,00;
- stabilito che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa è pari a € 21.881.320,00, in quanto lo stesso metodo impone un incremento massimo, per ciascun comune, del 6,6% sul PEF 2019 (punto 6.1.8 "Verifica del limite di crescita" di cui alle Linee guida ARERA 15/3/2021);
- validato la relazione illustrativa e i documenti trasmessi dal soggetto gestore ed allegati alla deliberazione consortile per farne parte integrante e sostanziale;
- demandato la redazione del PEF 2022 all'acquisizione dalla società di maggiori elementi di dettaglio, che possano permettere l'analisi delle dinamiche economiche e organizzative del gestore, in accordo con il Soggetto gestore stesso, sentiti i Comuni consorziati, più precisi rispetto a quelli al momento disponibili, permettendo di analizzare e prendere altresì in esame/considerazione altri costi di struttura al momento considerati tutti all'interno del PEF;
- approvato i 47 PEF dei Comuni per l'anno 2021 per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi del MTR di ARERA e i valori delle ulteriori spese da imputare sui singoli PEF di competenza di ciascun Comune così come trasmessi dai Comuni stessi;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 in data 11/6/2021 con la quale veniva validato il PEF del consorzio ACEA per l'anno 2021 e le due relazioni alla stessa allegate;

**RICHIAMATA** la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese del 17/6/2021, con la quale si trasmettono la deliberazione e le due relazioni di cui al punto precedente, e con la quale si comunica che la scheda del PEF del Comune secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 443/2019, verrà trasmessa con successivo e separato invio;

**RICHIAMATA** la comunicazione del Consorzio ACEA Pinerolese del 22/06/2021 prot. 2349, con la quale si trasmette la scheda del PEF del Comune secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 443/2019, allegata alla presente;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione comunale deve prendere atto della validazione del piano economico finanziario del Comune di Bricherasio, relativo all'anno 2021 da parte del consorzio ACEA con propria deliberazione consortile n. 7 del 11/6/2021;

**RITENUTO** altresì opportuno provvedere, oltre all'adempimento di cui ai punti precedenti, all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI relative all'anno 2021 da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, adeguandole e approvandole a seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in approvazione, con propria deliberazione n. 11 in medesima seduta del 28/06/2021;

**RICHIAMATI**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**CONSIDERATO** che la riforma operata dal D.Lgs. n. 116/2020 al codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) fornendo nuove definizioni di rifiuto ha comportato riflessi rilevanti sull'applicazione della Tari comportando l'eliminazione della definizione di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali agli urbani andando a considerare urbani i rifiuti prodotti da tutte le tipologie di utenze non domestiche escluse alcune tipologie di attività tra cui le aziende agricole e le imprese industriali. Dette attività non saranno più tenute al pagamento della TARI, sia per la parte fissa che per la parte variabile, pertanto dovranno essere cessati. Ciò incide in misura rilevante sulle previsioni del prelievo per i rifiuti;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che detto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2020, con deliberazione di Giunta Comunale era stato previsto, con riferimento alle utenze non domestiche, un fattore di correzione (riduzione) pari al 25% al fine del calcolo della quota variabile ritenendo necessario attuare misure di tutela volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti patite dalle categorie non domestiche a seguito delle limitazioni imposte a livello nazionale;

**VISTO** il D.L. 23 maggio 2021, n.73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), titolo I *“Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi”* art. 6 in merito alle agevolazioni Tari *“in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”* con il quale si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della tari di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RITENUTO** che, in conformità al decreto di cui al punto precedente, per l'annualità di competenza 2021, sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

**CONSIDERATO** CHE, che la riduzione *de quo* tiene conto delle risorse assegnate e delle ripartizioni del Fondo che verrà suddiviso tra gli enti interessati a seguito del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali secondo criteri di riparto *“in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche”*, di cui al DM *“Certificazione”* (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM *Certificazione*);

**PRECISATO** che la riduzione per le utenze non domestiche, come sopra specificato, sarà riconosciuta d'ufficio e verrà applicata nella misura % del 40 sulla quota variabile del tributo;

**DATO ATTO** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, confermato dalla Città Metropolitana di Torino, per l'anno 2021, nella misura del 5%;

**CONSIDERATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze secondo quanto stabilito dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e ciò entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di riferimento mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**PRESO ATTO** che la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, deve essere determinata sulla base del Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità; deliberazioni che sono oggetto della stessa seduta consiliare chiamata a deliberare anche in materia della approvazione delle tariffe *de quo*;

**RITENUTO** dunque non poter rispettare le scadenze per il versamento tari del 16 maggio, 16 settembre e 16 dicembre come da nuovo Regolamento Comunale sulla Tari, in approvazione, per le ragioni esposte, si stabiliscono, per l'anno 2021, le rate di versamento nel seguente modo:

- prima rata con scadenza al 16 settembre 2021
  - seconda rata con scadenza al 16 dicembre 2021
- fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

**PRECISATO** che il conguaglio ex art. 107 comma 5, del DI 18/2020, risultante dalla differenza tra i costi iscritti nel PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, come da delibera del C.C. n. 26 del 28/12/2020 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 e dunque non utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 106 del DI n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DI n. 104 del 2020;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 267/2000 e altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**DATO ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento sulla TARI, nelle disposizioni compatibili con la legge di bilancio, si rinvia alla legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO**, infine, che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi

dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario comunale;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi per appello nominale;

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamata:

1. **di dichiarare** le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. **di prendere atto** del Piano Finanziario annualità 2021 per il comune di Perosa Argentina, allegato alla presente (Allegato 1), validato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 7 del 16/6/2020 (Allegato 2 con relative relazioni di accompagnamento), in ottemperanza alle disposizioni ARERA citate in premessa;
3. **di prendere atto** che il PEF 2021 relativo al Comune di Perosa Argentina di cui al punto precedente riporta un costo di €. 462.161,00;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione, come previsto dall'Art. 8 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;
5. **di approvare**, come riportato nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, le tariffe Tari per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
6. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
7. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
8. **di approvare** per l'anno 2021 le relative scadenze nei termini seguenti:
  - prima rata e rata unica con scadenza 16 settembre 2021
  - seconda rata con scadenza 16 dicembre 2021;
9. **di dare atto** che per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 secondo il dettato dell' art. 6 del D.L. 23 maggio 2021, n.73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Detta riduzione tariffaria tiene conto delle risorse



assegnate e delle ripartizioni del Fondo, a seguito del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, pari ad € 14.405,00.

10. **di approvare** che la riduzione di cui al punto 9 sarà riconosciuta d'ufficio e verrà applicata nella misura % del 40 sulla quota variabile del tributo;

11. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto stabilito dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;

12. **di dare atto** che la presente deliberazione, per accertati motivi d'urgenza, in base all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime, espressa per appello nominale, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE  
BRUNETTO prof.ssa Nadia\*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARPINELLI dott.ssa Pia\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## COSTI FISSI E VARIABILI 2021

COSTI FISSI			
CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 7.700,00
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 24.727,00
CC	CGG	Costi generali di gestione	€ 74.215,00
CC	CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 49.790,00
CC	COal	Altri costi	€ 12.873,00
CK	Amm.	Ammortamenti	€ 55.875,00
CK	R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 12.945,00
CK	Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 572,00
CG	COI	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	€ 5.960,00
	RC	Componente a conguaglio relativa a costi fissi - (1+y)RC <sub>tf/r</sub>	€ 22.225,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF)	€ 1.261,00
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative)	€ -17.456,00
R	CUTF	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU (TF)	€ 908,00
	TF->TV	Quota di TF da trasferire alla TV perché fuori range (negativa)	€ -67.779,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 183.816,00</b>

### RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		Utenze	Quota	Superficie	
Mq	254.536,16	Domestiche	88,78 %	Mq	225.977,16
		Non domestiche	11,22 %	Mq	28.559,00

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	183.816,00	Domestiche	84,00 %	€	154.405,44
		Non domestiche	16,00 %	€	29.410,56

### COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 48.678,00
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 110.942,00
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 31.901,00
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 110.073,00
CG	COI	Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR	€ 19.800,00
AR	b(AR)	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	€ -7.847,00
AR	CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR conai	€ -26.720,00
	RC	Componente a conguaglio relativa a costi variabili - (1+y)RC <sub>tv/r</sub>	€ -69.237,00
R	CUTV	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU (TV)	€ -7.024,00
	TF->TV	Quota di TF trasferita alla TV perché fuori range	€ 67.779,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 278.345,00</b>

### RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Rifiuti da raccolta differenziata	792.542,00	
Rifiuti da raccolta indifferenziata	620.822,00	

Totale rifiuti	1.413.364,00	100,00 %
Domestiche	1.159.153,90	82,01 %
Non Domestiche	254.210,11	17,99 %

Totale costi		Utenze	Quota	Importo
€	278.345,00	Domestiche	80,00 %	€ 222.676,00
		Non domestiche	20,00 %	€ 55.669,00

# Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2021

## COSTI

*Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:*

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 154.405,44	€ 222.676,00	€ 377.081,44
Non domestiche	€ 29.410,56	€ 55.669,00	€ 85.079,56
<b>Totale</b>	<b>€ 183.816,00</b>	<b>€ 278.345,00</b>	<b>€ 462.161,00</b>

## UTENZE DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	154.405,44	/	Superficie ponderata (1)	218.631,449200	=	<b>Quf</b> (quota unitaria €/mq)	€ 0,70624
-------------	------------	---	--------------------------	----------------	---	-------------------------------------	-----------

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Ka)

*Quota fissa suddivisa per numero componenti*

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
0	137,04	133,00	0,00	€ 0,00
1	98.597,54	83.603,23	0,84	€ 0,59324
2	88.404,03	76.226,85	0,98	€ 0,69212
3	58.286,24	42.811,28	1,08	€ 0,76274
4	18.650,67	17.222,48	1,16	€ 0,81924
5	4.944,27	4.770,87	1,24	€ 0,87574
6 o più	1.219,45	1.209,45	1,30	€ 0,91811
Totale	270.239,24	225.977,16		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

### DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Qtà rifiuti domestiche	1.159.153,90	/	Utenze ponderate (3)	3.413,561000	=	Q <sub>uv</sub> (quota unitaria di produzione Kg/utenza)	€ 339,5732184
------------------------	--------------	---	----------------------	--------------	---	--	---------------

Costi variabili	222.676,00	/	Qtà rifiuti domestiche	1.159.153,90	=	C <sub>u</sub> (Costo unitario €/Kg)	€ 0,1921022
-----------------	------------	---	------------------------	--------------	---	--------------------------------------	-------------

Q <sub>uv</sub> * C <sub>u</sub> (quota variabile per singola utenza) =	€ 65,23276
---	------------

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili \* Kb)

*Quota variabile suddivisa per numero componenti*

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	1,05	1,00	0,00	€ 0,00
1	1.040,63	841,08	1,00	€ 65,23276
2	861,95	679,41	1,80	€ 117,41897
3	549,44	352,72	2,30	€ 150,03535
4	149,89	128,64	3,00	€ 195,69828
5	31,81	29,58	3,60	€ 234,83794
6 o più	11,49	11,19	4,10	€ 267,45432
Totale	2.646,26	2.043,62		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

## UTENZE NON DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	29.410,56	/	Superficie ponderata (6)	30.963,520000	=	Qapf (quota unitaria €/mq)	€ 0,94985
-------------	-----------	---	--------------------------	---------------	---	-------------------------------	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Kc)

#### Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	39,00	8.340,00	7.549,00	0,51	€ 0,48442
2	Campeggi, distributori carburanti	4,00	124,00	15,00	0,80	€ 0,75988
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	0,73	€ 0,69339
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,00	920,00	746,00	0,43	€ 0,40844
5	Alberghi con ristorante	1,00	974,00	974,00	1,20	€ 1,13982
6	Alberghi senza ristorante	5,00	478,00	478,00	0,855	€ 0,81212
7	Case di cura e riposo	2,00	1.435,00	1.435,00	0,95	€ 0,90236
8	UFFICI, AGENZIE	24,00	3.286,00	3.093,00	1,13	€ 1,07333
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,00	609,00	518,00	0,58	€ 0,55091
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	59,00	3.275,00	2.695,00	0,99	€ 0,94035
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	261,00	261,00	1,52	€ 1,44377
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	60,00	5.899,00	5.603,00	0,88	€ 0,83587
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	23,00	0,00	1,04	€ 0,98784
14	Attività industriali con capannoni di produzione	13,00	0,00	0,00	0,67	€ 0,6364
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	38,00	981,00	981,00	0,82	€ 0,77888
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	9,00	906,00	820,00	4,84	€ 4,59727
17	Bar, caffè, pasticceria	19,00	903,00	903,00	3,64	€ 3,45745
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,00	296,00	296,00	1,76	€ 1,67174
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00	397,00	397,00	1,54	€ 1,46277
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	168,00	168,00	6,06	€ 5,75609
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	1,64	€ 1,55775
22	STUDI PROFESSIONALI	36,00	1.711,00	1.627,00	1,13	€ 1,07333
	<b>Totale</b>	<b>348,00</b>	<b>30.986,00</b>	<b>28.559,00</b>		

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

**DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE**

Costi variabili 55.669,00 / Qtà rifiuti Non Dom. 254.210,105000 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,21899

Quota variabile suddivisa per attività

Categorie di attività		Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	39,00	8.340,00	7.549,00	4,20	€ 0,91976
2	Campeggi, distributori carburanti	4,00	124,00	15,00	6,55	€ 1,43438
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	5,20	€ 1,13875
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,00	920,00	746,00	3,55	€ 0,77741
5	Alberghi con ristorante	1,00	974,00	974,00	9,86	€ 2,15924
6	Alberghi senza ristorante	5,00	478,00	478,00	7,02	€ 1,53731
7	Case di cura e riposo	2,00	1.435,00	1.435,00	7,82	€ 1,7125
8	UFFICI, AGENZIE	24,00	3.286,00	3.093,00	9,30	€ 2,03661
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,00	609,00	518,00	4,78	€ 1,04677
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	59,00	3.275,00	2.695,00	8,115	€ 1,7771
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	261,00	261,00	12,45	€ 2,72643
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	60,00	5.899,00	5.603,00	7,20	€ 1,57673
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	23,00	0,00	8,515	€ 1,8647
14	Attività industriali con capannoni di produzione	13,00	0,00	0,00	5,50	€ 1,20445
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	38,00	981,00	981,00	6,71	€ 1,46942
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	9,00	906,00	820,00	39,77	€ 8,70923
17	Bar, caffè, pasticceria	19,00	903,00	903,00	29,82	€ 6,53028
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,00	296,00	296,00	14,43	€ 3,16003
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00	397,00	397,00	12,59	€ 2,75708
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	168,00	168,00	49,72	€ 10,88818
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	13,45	€ 2,94542
22	STUDI PROFESSIONALI	36,00	1.711,00	1.627,00	9,30	€ 2,03661
	<b>Totale</b>	<b>348,00</b>	<b>30.986,00</b>	<b>28.559,00</b>		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.



## Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2021

### Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
1	0,84	€ 0,59324	1,00	€ 65,23276
2	0,98	€ 0,69212	1,80	€ 117,41897
3	1,08	€ 0,76274	2,30	€ 150,03535
4	1,16	€ 0,81924	3,00	€ 195,69828
5	1,24	€ 0,87574	3,60	€ 234,83794
6 o più	1,30	€ 0,91811	4,10	€ 267,45432

### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	€ 0,48442	4,20	€ 0,91976
2 Campeggi, distributori carburanti	0,80	€ 0,75988	6,55	€ 1,43438
3 Stabilimenti balneari	0,73	€ 0,69339	5,20	€ 1,13875
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43	€ 0,40844	3,55	€ 0,77741
5 Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,13982	9,86	€ 2,15924
6 Alberghi senza ristorante	0,855	€ 0,81212	7,02	€ 1,53731
7 Case di cura e riposo	0,95	€ 0,90236	7,82	€ 1,7125
8 UFFICI, AGENZIE	1,13	€ 1,07333	9,30	€ 2,03661
9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,58	€ 0,55091	4,78	€ 1,04677
10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	€ 0,94035	8,115	€ 1,7771
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	€ 1,44377	12,45	€ 2,72643
12 AttiviTà artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88	€ 0,83587	7,20	€ 1,57673
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	€ 0,98784	8,515	€ 1,8647
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	€ 0,6364	5,50	€ 1,20445
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,77888	6,71	€ 1,46942
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	€ 4,59727	39,77	€ 8,70923
17 Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 3,45745	29,82	€ 6,53028
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 1,67174	14,43	€ 3,16003
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 1,46277	12,59	€ 2,75708
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€ 5,75609	49,72	€ 10,88818
21 Discoteche, night club	1,64	€ 1,55775	13,45	€ 2,94542
22 STUDI PROFESSIONALI	1,13	€ 1,07333	9,30	€ 2,03661

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.



**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DOCUMENTO DI PARERE**

Parere preventivo espresso sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 74 del Settore Area Contabile, Economico-Finanziaria avente per oggetto Tassa sui rifiuti (Tari) 2021 – Presa d'atto del Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe Tari

Parere preventivo espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. numero 267 del 18/08/2000 e dell'art. 7 del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione contabile:

PARERE: Favorevole

Perosa Argentina, 28/06/2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
TROMBOTTO SILVIA \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa